

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2954 del 27/05/2026
Oggetto	Importazione di rifiuti non pericolosi da Repubblica San Marino - Notifica SM 1251
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3091 del 27/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

## **ARPAE**

### **AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ED ENERGIA METROPOLITANA**

**Oggetto:** Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1157 e dell'art. 9 comma 2 Regolamento CE 1013/2006 e s.m.

**Notificatore:** Igiene Ambientale Management S.r.l. (I.A.M. Srl) – Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM).

**Notifica: n. SM 1251**

**Destinatario:** FINI S.r.l. Via Benini, 2, in Comune di Zola Predosa (BO)

**Allegati:** Itinerario

### **Approvazione della notifica n. SM 1251**

#### **I. Decisione**

1. **La notifica SM 1251** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

Codice CER:	15.01.06 imballaggi in materiali misti
Quantità totale:	200 tonnellate
Tipo di imballaggio:	container
Stato fisico:	solido

destinati all'impianto finale gestito dalla Società FINI S.r.l. Via Benini, 2, in Comune di Zola Predosa (BO), per essere sottoposti all'operazione di recupero R3, è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/2006 e s.m..

2. La presente decisione è valida fino al **6 Maggio 2027**.
3. La presente decisione non è trasferibile.

Pagina 1 di 5

4. La presente decisione è valida in combinazione con la decisione espressa dall'Autorità competente di spedizione; le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
5. La notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione.

## **II. Condizioni**

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti e dalle copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
2. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1251.
3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto.
4. Gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti.
5. I rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o di incidenti, in tal caso il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate.
6. l'itinerario allegato alla notifica non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo III.

## **III. Avvertimenti**

1. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di recupero indicato in notifica.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m., se per circostanze impreviste

Pagina 2 di 5

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Via San Felice, 25 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211 | email: [sgangemi@arpae.it](mailto:sgangemi@arpae.it) - PEC [bologna@pec.arpae.it](mailto:bologna@pec.arpae.it)

Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | PEC [dirgen@pec.arpae.it](mailto:dirgen@pec.arpae.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.

3. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova.
4. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento CE n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.
5. Ai sensi dell'art. 16 lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m., il notificatore comunica preventivamente la data effettiva di inizio della spedizione inviando copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato all'art. 16 lettera a) del medesimo regolamento, alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
6. Ai sensi dell'art. 16 lett d) del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m., il destinatario deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti e deve certificare, non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero dei rifiuti. Il destinatario invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate.
7. come indicato nel contratto di recupero, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamenti CE n. 1013/06 e s.m.:
  - Il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente.
  - Il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale.
8. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto.

9. La presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m. qualora:
- La composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata.
  - Le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate.
  - I rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione.
  - I rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
10. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento CE n. 1013/06 e s.m.

#### **IV. Motivazioni**

L'autorità competente di spedizione Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino ha trasmesso con nota del 16/04/2026 rep. n°. TTR 2026/0352 U, il dossier di notifica successivamente acquisito agli atti con P.G. 70345 del 17/04/2026.

In data 06/05/2026 è stata inviata al notificatore ed all'autorità di spedizione la conferma di ricevimento della notifica ai sensi art 8 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m..

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m.i. e alle motivazioni dell'importazione espresse dal notificatore.

La società Igiene Ambientale Management S.r.l. di San Marino è in possesso di autorizzazione rilasciata con Delibera 16 del 29/03/2023 rilasciata dalla Repubblica di San Marino alla gestione dei rifiuti notificati e si configura come produttore del rifiuto notificato.

L'impianto di destinazione finale FINI S.r.l. è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata da ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con determina dirigenziale n. 3757 del 06/10/2016.

L'importazione di rifiuti dalla Repubblica di San Marino alla Regione Emilia-Romagna è regolato da uno specifico accordo per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati ad operazioni di smaltimento/recupero ratificato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna

n°191 del 29/01/2019<sup>1</sup>.

In data 27/04/2026 sono state pagate, mediante sistema PagoPA, le spese amministrative di 903,73 € per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia in conformità all'allegato 4 al DM 370/98.

Sulla base della documentazione presentata e delle motivazioni sopra richiamate, si propone l'autorizzazione scritta alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m..

## V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Responsabile  
Arpae Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana<sup>2</sup>  
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana  
Ing. Leonardo Palumbo<sup>3</sup>

L'incarico di Funzione  
Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia  
Salvatore Gangemi<sup>4</sup>  
(lettera firmata digitalmente)<sup>5</sup>

n. 1 allegato: Itinerario di trasporto

---

<sup>1</sup> Ratificato tra le parti in data 26/10/2018 con atto n° 2018/496

<sup>2</sup> Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area in "Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana".

<sup>3</sup> Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all'Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, e la successiva deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nella nota precedente.

<sup>4</sup> D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024 e DET-2026-144 del 26/02/2026.


<sup>5</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

## **Allegato 3**

**Itinerario previsto per la spedizione transfrontaliera SM 1251**  
(punti di uscita ed entrata di ciascuno dei paesi interessati)

**PERCORSO PRINCIPALE**  
**PERCORSO ALTERNATIVO**

## PERCORSO PRINCIPALE



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: FINI S.r.l. – Via Benini 2 – Zola Pedrosa (BO)

**KM. 139** – h. 1,30.

**PARTENZA:** da sede Igiene Ambientale Management

**Uscita dal confine:** ROVERETA

**Ingresso in Italia:** CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino

Ingresso Autostrada direzione Bologna


Uscita Autostrada: Bologna Casalecchio

Prosegui su SP569 Nuova Bazzanese direzione Zola Pedrosa – direzione Via Benini

**ARRIVO:**

Via Benini, 2 – impianto FINI S.r.l.

## PERCORSO ALTERNATIVO



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: FINI S.r.l. – Via Benini 2 – Zola Pedrosa (BO)

**KM. 156** – h. 3,01.

**PARTENZA:** da sede Igiene Ambientale Management

**Uscita dal confine:** ROVERETA

**Ingresso in Italia:** CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino

Prosegui su SS16 e SP254 in direzione Via Cervese

Segui SP2 in direzione Via Ravegnana SS67 per Forlì

Prendi Via Circonvallazione Nord Est/Nuova Circonvallazione SS9 Via Emilia – SP28, SP31  
Asse Attrezzato Sud Ovest in direzione Via Camellini Zola Pedrosa

Prendi uscita Zola Pedrosa/Zona Industriale – continua su Via Camellini in direzione Via Benini

**ARRIVO:**

Via Benini, 2 – impianto FINI S.r.l.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**